

Sotto analisi la capacità dell'impresa di recuperare le diseconomie degli esercizi precedenti

DS6901

DS6901

# Bilanci 2023, fari sulle perdite per evitare la crisi d'impresa

Pagina a cura

DI MARCELLO POLLIO  
E RAFFAELE MARCELLO

**P**rospective aziendali sotto la lente dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023 con il focus innanzitutto alle perdite dell'esercizio per verificare la capacità dell'impresa di recuperare le diseconomie degli esercizi precedenti i cui risultati sono stati interessati da norme straordinarie che hanno permesso di non considerare gli effetti patrimoniali. Con la predisposizione dei prossimi rendiconti annuali, infatti, ritornerà la piena applicazione della disciplina ordinaria della riduzione del capitale sociale per perdite, così come prevedono le disposizioni di legge fissate dagli artt. 2246, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e moltissime aziende devono fare i conti con loro patrimoni netti già asciugati dalle perdite pregresse freezeate. La polvere sotto il tappeto rischia così ora di diventare tossica e pregiudicare la sopravvivenza di tantissime aziende. Il problema oltre che colpire una platea di imprese assai larga è anche parecchio gravoso, giacché molte aziende non sono tornate all'equilibrio economico dopo i contraccolpi pandemici e gli impatti economici causati dal conflitto bellico russo-ucraino, dall'innalzamento dell'inflazione e dai tassi bancari che hanno triplicato gli oneri dell'indebitamento. Gli imprenditori, inoltre, sono ora messi alla prova e dovranno valutare se sia necessario attivare uno strumento previsto dall'ordinamento per garantire la continuità aziendale, come ad esempio la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Cnc) prevista dall'art. 12 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Cci, dlgs 14/2019) ovvero altro strumento di composizione concorsuale sempre previsto dal Ccii. La questione, tuttavia, non è solo la necessità di esaminare le prospettive aziendale ma anche e soprattutto di come contabilizzare e considerare le perdite rinviate nel tempo e quelle re-

gistrate a fine 2023 (si veda altro articolo)

**I segnali della crisi sono imminenti.** La situazione crea un effetto disastroso per i bilanci, perché gli utili che si attendeva di realizzare post periodo pandemico, nella maggior parte dei casi, non si sono registrati e il recupero della redditività sembra per alcuni un obiettivo a lungo termine, con la necessità di apportare immediatamente nuove risorse per ripristinare quanto meno l'equilibrio patrimoniale per rispettare i precetti degli artt. 2246, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. Le imprese, infatti, non hanno più a disposizione "manovre di tolleranza" per affrontare gli squilibri di gestione, e devono confrontarsi anche con i nuovi obblighi di emersione anticipata della crisi d'impresa dettati dall'art. 2086 c.c. E pur vero che l'art. 2086 c.c. nel richiamare la definizione di crisi introdotta dal 15 luglio 2022 con l'art. 2, lett. a) del Ccii pone attenzione sui flussi di cassa, tuttavia l'art. 3, co. 3, lett a) del Ccii fissa ulteriori segnali di allerta e in particolare stabilisce che al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli assetti organizzativi societari devono rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore. Si tratta di elementi che possono comportare gravi responsabilità personali agli amministratori e controllori, che possono avere anche rilevanza penale in caso di default delle imprese.

**La fine del rinvio delle perdite.** La crisi derivante dall'emergenza pandemica aveva richiesto un intervento del legislatore con riferimento al rinvio della decisione di ricapitalizzazione da parte delle compagnie sociali in presenza di perdite, con ciò sterilizzando le perdite in bilancio ai fini degli adempimenti imposti dal codice civile. La disciplina era strutturata attraverso un gioco di applicazione e disapplicazione della normativa codicistica ordinaria, volta a creare un regime "alter-

nativo e parallelo" di intervento sulle perdite. La disposizione originaria, contenuta nell'art. 6, dl 23/2020 (decreto liquidità), convertito nella legge 40/2020, e riferita alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, è stata in seguito oggetto di estensioni. Il c.d. decreto Milleproroghe 2022 (dl 228/2021) ha esteso l'applicabilità delle disposizioni per gli esercizi in corso al 31/12/2021. Il Milleproroghe 2023 (dl 198/2022) ha ulteriormente esteso l'applicabilità delle disposizioni per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2022. Ciò ha comportato una sorta di cristallizzazione delle perdite incidenti in misura patologica sul capitale sociale, emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022, consentendo alle società di rinviare l'applicazione della disciplina prevista in caso di riduzione del capitale sociale entro il quinquennio successivo.

**La pianificazione è d'obbligo.** Occorre considerare, peraltro, che in ipotesi di rinvio delle perdite di bilancio, la decisione doveva essere supportata da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento delle perdite nell'arco temporale concesso, esposte dall'organo amministrativo ed avvalorate da una pianificazione (solitamente e opportunamente) quinquennale in grado di garantire il ritorno a risultati economici positivi nel corso degli esercizi successivi al 2022. Ciò richiedeva una concreta valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e di mercato della società, nonché delle prospettive future di recupero delle perdite entro il quinquennio. Tale riassorbimento doveva risultare quantomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento dell'assunzione della decisione di congelare le perdite. Al fine di garantire la continuità aziendale l'organo amministrativo avrebbe dovuto costantemente monitorare la situazione patrimoniale, ricercando misure idonee ad acquisire risorse utili al prosieguo dell'attività e in grado di ripristinare gli equilibri economici finanziari a rischio. Situazio-



ne che è diventata ulteriormente obbligatoria (e rafforzata) dal 16 marzo 2019 con l'introduzione dell'art. 2086 c.c. Diversamente, l'azienda in perdita negli anni Covid con erosione del capitale sociale, accompagnata dall'assenza di prospettive future di recupero delle performance e dell'equilibrio economico-patrimoniale, avrebbe dovuto considerare l'assenza di continuità, con riflessi anche in termini di copertura delle perdite data l'impossibilità di poter beneficiare della normativa speciale sulla sterilizzazione. A ciò si aggiunga che tutte le perdite rilevanti oggetto di rinvio a nuovo quinquennale dovevano essere oggetto di una indicazione separata e distinta nella nota integrativa, specificando, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

**Che fare con il bilancio 2023.** La chiusura dei conti al 31 dicembre dell'esercizio 2023 richiede ora di tornare alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, non senza conseguenze. Al riguardo, è opportuno distinguere tra (i) imprese che in passato non hanno beneficiato delle deroghe normative e (ii) quelle che, invece, hanno rin-

viato la copertura delle perdite grazie a tali deroghe, magari anche sistematicamente (negli anni 2020, 2021 e 2022), sospendendo costi (quali ad esempio gli ammortamenti) per ridurre l'entità delle perdite. Le prime imprese (i) si troveranno in una condizione per così dire ordinaria, ovvero il patrimonio netto sarà interessato dalla sola perdita dell'esercizio 2023, valutando in modo "semplice" l'entità della perdita e la conseguenza sul patrimonio netto. Le seconde (ii), invece, dovranno osservare l'entità della perdita del 2023 in relazione al patrimonio netto già gravato dalle perdite iscritte e sospese relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022. Come accennato, la determinazione da assumere dipenderà dal tipo di approccio che il management riterrà possibile (si veda altro articolo)

**Il parere dei controllori diventa determinante.** In questo contesto e per la scelta del trattamento delle perdite il collegio sindacale e/o il revisore delle società (se presenti) saranno determinati. Ad essi, infatti, sarà richiesto di esprimere un parere ad hoc circa il rischio di perdita della continuità aziendale dell'impresa, che risulterà dalla relazione di accompagnamento del bilancio al 31 dicembre

2023. Ai sensi dell'art. 25 octies Ccii, inoltre, l'organo di controllo societario deve segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa cui all'articolo 17 del Ccii. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione (ad esempio Pec) e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese, come l'avvio di un processo di ristrutturazione che richiede la predisposizione di un piano gestionale e di tesoreria almeno biennale, ma se le perdite congelate dovranno essere recuperate in un maggiore termine il piano dovrà almeno avere durata corrispondente. Tra l'organo di controllo o il revisore e la direzione aziendale, pertanto, si presenterà l'esigenza di un confronto attento che coinvolge le reciproche responsabilità perché occorrerà condividere un unico criterio interpretativo della corretta consistenza del patrimonio netto esistente (e residuo) al 31 dicembre 2023.

© Riproduzione riservata

## Bilancio 2023 in perdita: cosa deve fare l'impresa

### In caso di utilizzo delle norme agevolative Covid e post Covid

1. verificare l'entità perdite pregresse sospese nel 2020, 2021, 2022
2. verificare se sono stati sospesi ammortamenti nei bilanci precedenti
3. verificare la tenuta di valori eventualmente rivalutati

### In caso di presenza di perdite nel bilancio 2023

4. verificare a quanto ammonta la perdita dell'esercizio
5. valutare l'impatto sul patrimonio netto senza perdite pregresse assumendo le delibere previste dagli artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter c.c.
6. predisporre un piano previsionale (business plan) idoneo a verificare la capacità dell'impresa di recuperare le perdite complessive e mantenere la continuità aziendale
7. in caso di carenza di prospettive di continuità e copertura perdite con la gestione, valutare l'impatto delle perdite sul patrimonio netto considerando le perdite pregresse e assumere le delibere opportune
8. qualora non possibile intervenire per garantire in modo ordinario la continuità aziendale, attivare senza indugio uno strumento previsto dall'ordinamento ai sensi dell'art. 2086 c.c. e 3 Ccii (Composizione negoziata o altra procedura)